

I diritti di compartecipazione non vanno indeboliti

L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) chiede alcune modifiche all'ordinanza sull'approvazione dei piani nel settore dell'asilo. La proposta indebolisce in parte inutilmente i diritti di partecipazione e non è sufficientemente precisa.

Con la ristrutturazione del settore dell'asilo, in futuro una gran parte delle procedure d'asilo verranno sbrigate in centri federali. Si prevede che questi ultimi saranno soggetti a un'unica autorità di approvazione dei piani, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La nuova procedura è regolata dall'ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA).

Nel corso della ristrutturazione del settore dell'asilo, l'ACS ha più volte sottolineato come, per i comuni, gli espropri ai sensi della procedura di approvazione dei piani non rappresentano in alcun modo un'opzione. In vista della votazione sulla modifica della legge sull'asilo del 2016, la responsabile del DFGP, Simonetta Sommaruga, ha più volte confermato pubblicamente questo punto di vista, definendolo «ultima ratio». Per questa ragione, l'ACS continua a ritenere che le disposizioni esecutive in tal senso non debbano essere applicate: una convinzione attestata esplicitamente anche nel rapporto sull'OAPA.

L'ACS saluta con favore i diritti di compartecipazione e ricorso previsti per cantoni, comuni e altri interessati dalla procedura di approvazione dei piani. Tuttavia, l'art. 10, cpv. 2, indebolisce

inutilmente tali diritti, e va perciò stralciato senza sostituzioni.

Inoltre, nell'ordinanza, l'applicazione della procedura di approvazione dei piani facilitata non è esposta nei dettagli. I criteri ad essa inerenti devono essere definiti e regolati con esattezza. Ancora, occorre precisare chiaramente in quali casi l'autorità di approvazione di cantoni e comuni deve richiedere una presa di posizione e in quali il progetto deve essere sottoposto agli stessi interessati. L'ACS chiede pure che il termine di ricorso di un mese e mezzo venga esplicitato in forma scritta.

Urgenza particolare?

Secondo l'art. 27, cpv. 1, l'esecuzione di un progetto può iniziare solo successivamente all'entrata in vigore della decisione di approvazione del piano. Tale disposizione viene però fortemente relativizzata nel cpv. 2, lett. c, secondo il quale «in caso di urgenza particolare» il DFGP può concederne l'esecuzione immediata. Nell'opinione dell'ACS, non deve essere possibile che una non meglio definita «urgenza particolare» possa consentire in qualsiasi momento l'esecuzione di un progetto, aggirando così praticamente a piacimento la disposi-

zione del cpv. 1. L'ACS respinge con decisione questa disposizione. *pb*

Presa di posizione (in tedesco):

www.tinyurl.com/sn-vpqa

Costi correlati interamente a carico della Confederazione

In relazione alla modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa ai finanziamenti, l'ACS rimanda alle prese di posizione dei governi cantonali. La Confederazione descrive il nuovo sistema di finanziamento per la rilocazione di profughi – in particolare di profughi vulnerabili – come neutrale rispetto ai costi. Per questo si basa su assunti inerenti all'integrazione. Se tuttavia questi non si dovessero confermare, occorrerà rivedere le basi legali, poiché il principio della neutralità dei costi deve essere garantito. L'ACS chiede inoltre che la Confederazione si faccia illimitatamente carico di tutti i costi conseguenti alla rilocazione dei profughi o, quantomeno, che ne decida l'assunzione d'accordo con cantoni e comuni. *pb*

No alle nuove regioni di premio

Con il 1° gennaio 2018, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) intende definire le regioni di premio per le casse malati non più in funzione dei comuni, bensì secondo i distretti. L'ACS respinge tale intenzione. La prevista nuova suddivisione delle regioni è impropria: infatti, più della metà dei cantoni non conoscono il livello dei distretti oppure lo hanno abolito. Le regioni di premio devono essere definite in modo tale da tener conto delle diversità regionali in materia di costi della salute e il ricorso in tal senso ai confini distrettuali non soddisfa questo criterio. Occorre piuttosto defi-

nire degli spazi funzionali sensati, basati sui comportamenti di carattere sociale e salutistico, come pure sui flussi di mobilità. Mentre la nuova carta dei premi tende in generale ad alleggerire le città, contrariamente al principio della causalità i comuni di campagna si ritrovano di colpo a confronto con premi notevolmente più alti. Secondo Santésuisse, su scala nazionale circa tre milioni di persone in circa 1200 comuni verrebbero interessati negativamente dalla modifica dell'ordinanza, indebolendo così ulteriormente dei comuni in regioni strutturalmente comunque già deboli. I dati di

Santésuisse mostrano anche che la modifica dell'ordinanza non porterebbe in generale a una maggiore trasparenza e correttezza dei costi. La scelta dei distretti in luogo dei comuni avrebbe come esito un livellamento delle differenze dei costi invece di una loro evidenziazione. A questo va aggiunto il fatto che i comuni possono influenzare ampiamente i costi della salute, ad esempio mettendo a disposizione offerte efficienti in ambito Spitex o di altri tipi di assistenza. *pb*

Presa di posizione (in tedesco):

www.tinyurl.com/sn-praemienregionen